STATUTO

della Fondazione di partecipazione

"Future Artificial Intelligence Research"

Art. 1

DENOMINAZIONE

1. È costituita ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 e ss. del Codice Civile la Fondazione denominata "Future Artificial Intelligence Research", in breve e di seguito anche indicata per brevità come "Fondazione FAIR", "Fondazione" o "FAIR". FAIR è una fondazione costituita nel rispetto dei principi e secondo lo schema giuridico della fondazione di partecipazione nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate, per realizzare gli interventi finanziati nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), e da eventuali successivi finanziamenti, nel settore dell'Intelligenza Artificiale. A tal fine, non ha scopo di lucro, non può distribuire utili e opera nel campo della ricerca secondo le finalità delineate nel presente statuto e negli ulteriori atti dallo stesso discendenti.
2. La Fondazione richiederà il riconoscimento della personalità giuridica mediante iscrizione all'apposito Registro istituito presso la Prefettura di Pisa.

Art. 2

SEDE

La sede legale della Fondazione è presso l'Area della Ricerca del CNR, Via G. Moruzzi 1, 56124 PISA. Con provvedimento dell'organo amministrativo potranno essere istituite sedi operative in altre città italiane, presso le altre Università o Enti/Organismi pubblici di ricerca partecipanti al Bando MUR n. 341 del 15/03/2022.

Art. 3

MISSIONE E FINALITÀ DELLA FONDAZIONE

1. La missione della Fondazione è la realizzazione di interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La Fondazione si pone l'obiettivo di essere soggetto attuatore e referente unico ("*HUB*") nei confronti del soggetto finanziatore, appositamente costituito per l'attuazione, il coordinamento e la gestione del "*Partenariato esteso"* relativo all'area tematica 1 – Intelligenza Artificiale: Aspetti Fondazionali (di seguito anche P.E.) previsto dal Bando MUR n. 341 del 15/03/2022. La Fondazione svolgerà la propria attività in collaborazione con i soggetti esecutori ("*Spoke*") coinvolti nella realizzazione del Programma di ricerca del Partenariato Esteso, quali soggetti giuridici autonomi, pubblici o privati, presso cui saranno svolte le attività di ricerca finanziate dal bando MUR n. 341/2022 (di seguito indicato anche come "Bando" o "Avviso").

2. La Fondazione, in quanto soggetto attuatore del Progetto, sarà assegnataria dei finanziamenti e svolgerà tutte le attività di cui all'art. 15 dell'Avviso MUR, tra cui la gestione delle agevolazioni concesse per lo svolgimento delle attività di ricerca fondamentale e applicata, trasferimento tecnologico e valorizzazione dei risultati della ricerca; le attività tecnico-scientifiche previste dalla proposta progettuale presentata al MUR in risposta all'Avviso saranno svolte avvalendosi dei soggetti che assumeranno il ruolo di "*Spoke*" e "*Affiliati allo Spoke*", come previsto dall'art. 4 dello stesso Bando. La Fondazione si propone, in particolare, di:
    a) curare le attività di avvio, attuazione e implementazione del Partenariato esteso;
    b) svolgere le attività di gestione e di coordinamento del Partenariato esteso, verificando il rispetto delle regole del Bando da parte dei soggetti "*Spoke*" e dei loro affiliati "*Affiliati allo Spoke*" in generale, deve rispettare tutti gli obblighi ed eseguire tutte le attività previste dall'art. 15 dell'Avviso MUR n. 341/2022;
    c) ricevere le tranche di agevolazioni concesse, verificare e trasmettere al MUR la rendicontazione delle attività svolte dagli Spoke e loro affiliati;
    d) garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività anche mediante l'insegnamento, la pubblicazione e il trasferimento di conoscenze.
3. In particolare, la Fondazione per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, anche oltre la durata del Partenariato Esteso svolge attività finalizzate a:
    a) promozione e coordinamento di ricerche sia fondamentali sia applicative nel campo dell'intelligenza artificiale e delle relative aree, anche con il coinvolgimento di soggetti privati;
    b) promuovere la creazione di un ecosistema nazionale in Intelligenza Artificiale (IA), coinvolgendo ricercatori, cittadini e imprese;
    c) trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca scientifica e tecnologica;
    d) alta formazione universitaria, ivi inclusi i corsi di dottorato in collaborazione con le imprese;
    e) formazione professionalizzante e formazione continua;
    f) diffusione di programmi di elevato valore culturale e di progetti di interesse per la ricerca scientifica a beneficio della società civile;
    g) svolgimento di attività volte a favorire lo sviluppo culturale, sociale ed economico delle comunità in cui opera la Fondazione e di mutuo scambio di conoscenza e collaborazioni con imprese, enti ed istituti pubblici o privati impegnati nella ricerca scientifica e tecnologica, anche attraverso la promozione e la costituzione di start-up e spin-off;

h) creare e mantenere la piattaforma dati e software italiana per la ricerca nell'ambito dell'IA così come previsto nella Strategia Nazionale in IA;
i) svolgimento di iniziative di comunicazione e divulgazione.

4. Al fine esclusivo di reperire risorse aggiuntive da destinare agli scopi di cui sopra, potrà inoltre svolgere, in proprio o con altri soggetti pubblici o privati, in forma societaria o con altre forme di collaborazione, attività strumentali o accessorie.
5. La Fondazione, nel rigoroso rispetto della propria natura non lucrativa, potrà partecipare a progetti internazionali, europei, nazionali e regionali, a concorsi di idee e a Gruppi Europei di Interesse Economico e, purché in modo residuale, ad attività conto terzi che ricadano all'interno della ricerca e innovazione nel settore dell'Intelligenza Artificiale. Tali progetti dovranno essere caratterizzati da alto profilo concettuale e avere l'obiettivo di garantire un elevato impatto e ricadute addizionali rispetto alle attività istituzionali dei singoli membri.
6. La Fondazione, per lo svolgimento dei propri scopi, conclude e stipula accordi, convenzioni e/o contratti con soggetti pubblici e/o privati e inoltre costituisce e/o partecipa a consorzi, società e altri soggetti pubblici e/o privati aventi personalità giuridica, purché non in conflitto con gli scopi della Fondazione e nel rispetto della vocazione di quest'ultima. A tal fine la Fondazione adotterà propri regolamenti in materia.
7. In armonia con la propria genesi e con i principi che ne hanno animato la costituzione, la Fondazione potrà collaborare con i competenti Organi dello Stato e degli Enti Territoriali nello svolgimento delle proprie attività e nel rispetto del quadro normativo di riferimento.
8. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro (nei limiti di cui al presente statuto e alla legge):
    a) elaborare richieste di fondi e finanziamenti pubblici e privati;
    b) partecipare a procedimenti di pubblica evidenza finalizzati alla assegnazione di risorse e finanziamenti pubblici per il perseguimento degli scopi statutari, ponendo in essere ogni attività a tal fine necessaria e nel rispetto delle norme vigenti;
    c) collaborare con soggetti terzi al fine di realizzare le iniziative e i progetti per la cui realizzazione la Fondazione è stata istituita;
    d) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria o comunque posseduti o detenuti, nonché gestire, in via residuale non prevalente, fondi anche di terzi finalizzati agli scopi indicati nel presente articolo;
    e) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di divulgazione e commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;

f) svolgere ogni altra attività ritenuta utile od opportuna per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo;
g) nell'ambito delle proprie attività, nello spirito che ne ha animato la costituzione e per il raggiungimento dei propri scopi, la Fondazione potrà operare tanto in Italia quanto all'estero.

9. La Fondazione potrà altresì svolgere tutte le attività che saranno ritenute dall'organo amministrativo strettamente strumentali, accessorie o necessarie per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale, tra cui:
   a) compiere tutti gli atti e stipulare tutti i contratti ritenuti necessari per il conseguimento dell'oggetto/scopo della Fondazione;
   b) contrarre mutui e ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche e società;
   c) compiere operazioni mobiliari e immobiliari funzionali allo svolgimento delle attività previste nella proposta progettuale;
   d) compiere operazioni commerciali e finanziarie (escluso lo svolgimento delle attività di raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito di cui al D.Lgs. 385/1993) funzionali allo svolgimento delle attività previste nella proposta progettuale;
   e) assumere, previa conforme deliberazione dell'Assemblea di Partecipazione di cui all'art. 14, quote di partecipazione in società con caratteristiche di spin-off della ricerca o start-up innovativa costituite dagli Atenei o dagli Enti/Organismi pubblici di ricerca membri, nell'ambito delle attività conseguenti l'attuazione della proposta progettuale.
10. Eventuali utili derivanti alla Fondazione dallo svolgimento di attività commerciali saranno impiegati sia per la costituzione di riserve sia per il finanziamento delle attività della Fondazione.

Art. 4

DURATA

La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 5

MEMBRI DELLA FONDAZIONE

I membri della Fondazione si dividono nelle seguenti categorie:

- "Fondatoripartecipano all'atto costitutivo della Fondazione o aderiscono entro 60 giorni lavorativi dalla sua stipula, rilevante all'organizzazione ed alla realizzazione dell'oggetto della Fondazione e designano i componenti dell'organo di gestione - CdA secondo le modalità definite nell'art. 12 c.1. Possono essere Fondatori tutti i soggetti pubblici selezionati nel rispetto delle norme vigenti, tra quelli indicati nel Progetto FAIR, ammesso al finanziamento

nell'ambito del bando MUR n. 341/2022, e che si siano impegnati a partecipare alla costituzione dell'Hub all'atto di presentazione della proposta FAIR. Possono essere Fondatori anche i soggetti privati indicati nel Progetto FAIR e quelli comunque individuati tramite manifestazione pubblica di interesse promossa dal Consiglio Nazionale delle Ricerche;

- "Partecipanti", i soggetti diversi dai Fondatori, che versano i contributi per tale categoria (ai fondi di dotazione e gestione), come previsto dall'art. 7 comma 4, e collaborano alle attività della Fondazione partecipando alle riunioni della Assemblea di Partecipazione. Possono essere membri partecipanti tutti i soggetti pubblici e privati che svolgono, anche se non esclusivamente, attività di ricerca e /o innovazione in ambiti di interesse della Fondazione. L'ammissione dei Partecipanti è regolata dall'art. 8.

Art. 6

PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE

Il patrimonio della Fondazione è composto da:

a) un fondo di dotazione, indisponibile, espressamente vincolato quale garanzia patrimoniale dei creditori della Fondazione e dei terzi in genere, da esporre in bilancio come voce del passivo ricompresa all'interno del patrimonio netto e pertanto non utilizzabile per far fronte ad oneri gestionali - costituito dai versamenti in denaro effettuati ai sensi dell'art. 7 co. 1 dai membri della Fondazione entro e non oltre la data di stipula dell'atto costitutivo o dell'atto di adesione alla Fondazione.

   Il fondo di dotazione stabilito in sede di atto costitutivo può essere aumentato, sia mediante nuovi versamenti effettuati al momento dell'eventuale ammissione di nuovi membri sia attraverso l'accantonamento, con delibera dell'Assemblea di Partecipazione su proposta del CdA, di quote del fondo di gestione o di eventuali utili derivanti dallo svolgimento di attività commerciali strumentali o accessorie a quelle di ricerca.

b) un fondo di gestione costituito, al fine di finanziare le attività di ricerca scientifica in attuazione del programma di cui al bando MUR e le eventuali attività connesse ed accessorie, mediante:
   1. fondi erogati dal MUR in attuazione del Bando MUR e non destinati a fondo di dotazione;
   2. redditi del capitale, avanzi e utili di gestione;
   3. utili delle eventuali società partecipate;
   4. ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
   5. proventi derivanti dallo sfruttamento di brevetti o dalla cessione dei risultati della ricerca;
   6. eventuali liberalità provenienti da terzi;

7. beni mobili o immobili che pervenissero a qualsiasi titolo alla Fondazione, purché coerenti con l'oggetto della Fondazione, la cui accettazione sia deliberata dal CdA e che lo stesso decida di imputare a patrimonio;
8. altre rendite immobiliari e finanziarie, comunque derivanti dal Fondo di Dotazione o dal Fondo di Gestione. Alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 non potranno essere richiesti trasferimenti straordinari, aperture di credito né' il rilascio di garanzie in funzione di ripianamento delle perdite.

Art.7

MODALITÀ DI COSTITUZIONE DEL PATRIMONIO

1. I membri Fondatori di FAIR si impegnano a versare al fondo di dotazione, entro e non oltre la data di sottoscrizione dell'atto costitutivo o dell'atto di adesione, la somma di € 10.000.
2. I membri della Fondazione sono inoltre tenuti a versare al fondo di gestione una tantum entro il 31 dicembre 2022 gli importi così come illustrato nell'Allegato 1.
3. Per gli anni successivi il Consiglio di Amministrativo può proporre incrementi al fondo di gestione sulla base dell'art. 15 c. 1 lettera e.
4. I contributi dei membri Partecipanti della Fondazione FAIR sono definiti dal CdA all'atto della domanda di adesione.
5. In caso di perdite di gestione, alle Università pubbliche e agli Enti/Organismi Pubblici di Ricerca non potranno essere richiesti contributi, comunque siano denominati o qualificati.

Articolo 8

ADESIONI PARTECIPANTI

1. L'ammissione di nuovi membri dovrà essere deliberata dall'Assemblea di Partecipazione a maggioranza dei suoi membri su proposta del Consiglio di Amministrazione. L'adesione comporta l'accettazione integrale e senza riserve dello statuto e di ogni altro atto di regolamentazione della Fondazione vigenti al momento della richiesta di adesione; il nuovo membro della Fondazione dovrà immediatamente adempiere alle obbligazioni scaturenti della delibera che stabilisce le condizioni di ammissione ed in particolare al versamento della quota di adesione prevista per la categoria alla quale viene ammesso.
2. La richiesta di adesione dovrà essere indirizzata con raccomandata A/R o PEC al Presidente della Fondazione.

Art.9

RECESSO

1. La qualità di membro della Fondazione non è alienabile né trasferibile a terzi.

2. I membri, Fondatori o Partecipanti, possono sempre recedere inviando apposita dichiarazione al Presidente dell'Assemblea di Partecipazione, tramite PEC o a mezzo lettera raccomandata A.R. presso la sede sociale. I membri Fondatori indicati nel Programma del Partenariato esteso FAIR, ammesso al finanziamento nell'ambito del bando MUR n. 341/2022, possono esercitare tale facoltà solo una volta scaduta la durata del Partenariato stesso.
3. Il recesso sarà efficace dal termine dell'esercizio in corso alla data della comunicazione di cui al comma precedente, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte ai sensi dello Statuto e degli eventuali regolamenti. Nel caso in cui il recesso comporti l'inadempimento delle obbligazioni contratte verso il MUR al momento della concessione delle agevolazioni di cui all'Avviso n. 341/2022, esso avrà efficacia dalla data di conclusione delle attività relative al programma di ricerca e innovazione previste dallo stesso Avviso e di assolvimento dei relativi obblighi di rendicontazione.
4. Il recesso non dà diritto alla restituzione di quanto già versato sia al fondo di dotazione sia al fondo di gestione né dà luogo ad alcun diritto sul patrimonio della Fondazione.

Art.10

ESCLUSIONE DALLA FONDAZIONE

1. L' esclusione dalla Fondazione può essere deliberata solamente per i seguenti gravi motivi:
   a) mancato versamento delle quote di cui all'art. 7;
   b) compimento di atti gravemente pregiudizievoli degli interessi e delle finalità della Fondazione, inclusa la violazione degli accordi o dei regolamenti relativi agli obblighi di riservatezza e alla tutela della proprietà intellettuale;
   c) compimento di atti contrari al dovere di prestazioni non patrimoniali di qualsiasi genere;
2. Nel caso di enti o persone giuridiche private, l'esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:
   a) trasformazione, fusione e scissione;
   b) trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
   c) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
   d) apertura di procedure di liquidazione;
   e) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali;
   f) comportamenti idonei a provocare la revoca o la riduzione delle sovvenzioni statali e/o comunitarie ricevute.
3. L'esclusione deve essere deliberata dall'Assemblea di Partecipazione, su proposta del CdA con la maggioranza assoluta dei membri calcolata non tenendo conto della partecipazione del membro della cui esclusione si tratta.

4. Nei casi previsti dal comma 1 lettera a), il membro inadempiente dovrà essere invitato dall'organo amministrativo, a mezzo di lettera raccomandata A/R o PEC, a mettersi in regola. L'esclusione potrà essere deliberata decorsi trenta giorni da detto invito e sempre che l'inadempienza permanga;
5. La deliberazione di esclusione deve essere notificata a mezzo PEC o posta raccomandata, a cura del Presidente.
6. L'esclusione avrà effetto decorsi ulteriori trenta giorni dalla data della notificazione di cui sopra. L'escluso può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

Art.11

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Gli organi di amministrazione della Fondazione sono:

a) il Consiglio di Amministrazione;

b) l'Assemblea di Partecipazione;

c) il Comitato Tecnico Scientifico;

d) il Presidente della Fondazione;

e) l'Organo di Revisione.

Art. 12

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (di seguito CdA) composto dal Presidente, designato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche in qualità di soggetto proponente del Programma di ricerca di cui al Bando MUR n. 341 del 15/03/2022 e da quattro consiglieri. Di questi ultimi tre sono designati dai membri "Fondatori" di natura giuridica pubblica ed uno dagli altri Fondatori. La nomina, la revoca e la sostituzione degli Amministratori viene deliberata dall'Assemblea di Partecipazione.
2. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili una sola volta. Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della loro funzione; ad essi non spetta invece alcun compenso per l'attività svolta nell'espletamento di tale funzione.
3. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive è dichiarato decaduto.
4. Qualora un Consigliere venga meno per qualunque ragione esso è sostituito, fino a esaurimento del mandato in corso, con persona indicata dallo stesso soggetto che aveva nominato o designato il Consigliere sostituito.
5. I membri del CdA non possono far parte di altri organi della Fondazione.

6. Il CdA si riunisce normalmente presso la sede della Fondazione o anche altrove purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta per iscritto da almeno due membri o dall'Organo di Revisione.
7. Il CdA è convocato dal Presidente con lettera raccomandata o PEC da spedirsi almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza. Nella comunicazione di convocazione devono essere indicati gli argomenti all'ordine del giorno. Tuttavia, anche in mancanza di regolare convocazione, il CdA è validamente costituito con la presenza di tutti gli Amministratori e dell'Organo di Revisione.

   È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza in modalità mista in presenza e a distanza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario, o solo uno di essi, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

   Nel caso in cui nel corso della riunione per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con uno dei partecipanti, essa verrà sospesa e saranno considerate valide le sole delibere adottate sino al momento della sospensione. Per la validità delle deliberazioni del CdA occorre la presenza effettiva almeno della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese di norma a maggioranza dei voti dei presenti.
8. Gli incarichi di Consigliere e di Presidente possono essere revocati in caso di gravi, ripetuti inadempimenti dei doveri dell'ufficio, qualora compiano atti gravemente dannosi o pregiudizievoli per la Fondazione e comunque in tutti i casi previsti dalla legge.

Art. 13

POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il CdA è titolare di tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, nonché di quelli per la realizzazione del Partenariato per la quale la Fondazione è stata costituita, salve le competenze diversamente indicate dal presente statuto o dalla legge. Il CdA ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi della Fondazione, tranne quelli riservati agli altri organi della Fondazione stessa.
2. Il CdA, avvalendosi del parere del Comitato Tecnico-Scientifico, predispone il programma pluriennale di attività, delibera in tema di linee guida, obiettivi generali della programmazione scientifica e direttive generali di amministrazione della Fondazione.
3. Spettano, inoltre, al CdA tutte le competenze che lo Statuto non attribuisce specificamente agli

altri organi della Fondazione. A esso pertanto compete, tra l'altro, di:

a) predisporre il progetto di bilancio consuntivo di ciascun esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea di Partecipazione, nonché preventivi, con il parere favorevole dell'Organo di Revisione;
b) deliberare l'approvazione e modificazione dei regolamenti interni;
c) autorizzare ad effettuare le erogazioni sulla base del conseguimento delle milestones del Programma;
d) disporre interventi correttivi nel caso di ritardi attuativi degli Spoke e/o Affiliati;
e) delegare, per determinati periodi di tempo, proprie funzioni delegabili a singoli Consiglieri di Amministrazione stabilendo le modalità di relazione e/o ratifica delle attività;
f) proporre all'Assemblea di Partecipazione modificazioni dello Statuto ai sensi dell'art. 22;
g) proporre all'Assemblea di Partecipazione la costituzione ovvero alla partecipazione in società di capitali, organismi, Fondazioni o Associazioni;
h) definire le politiche di investimento del Patrimonio della Fondazione;
i) proporre i contributi al fondo di gestione, di cui all'art. 6 del presente Statuto, all'Assemblea di Partecipazione che li delibera. Per ogni membro della fondazione il contributo annuo al fondo di gestione non potrà superare la quota di € 20.000;
j) deliberare in merito all'accettazione di donazioni, lasciti ereditari o finanziamenti comunque qualificati.

4. Il CdA, come previsto dal Bando MUR n. 341 del 15/03/2022, può assumere un Program Manager con compiti di supporto nella predisposizione e nell'attuazione delle deliberazioni dello stesso Consiglio, nell'elaborazione dei piani industriale - finanziario e scientifico della Fondazione, nel monitoraggio dell'attuazione degli interventi e nella rendicontazione delle spese sostenute dagli Spoke e degli Affiliati. Il Program Manager è selezionato dal CdA, mediante procedura che garantisca il rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, buona amministrazione e pari opportunità di accesso, tra esperti nella gestione di programmi complessi di ricerca ed innovazione.
5. Le deliberazioni del CdA, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, vincolano Promotori e Partecipanti ancorché non intervenuti o astenuti o dissenzienti. L'eventuale impugnazione delle decisioni del CdAè disciplinata in conformità all'art. 23 Codice Civile.
6. Il CdA può nominare un Direttore Generale di cui all'art. 20.

Art. 14

ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

1. L'Assemblea di Partecipazione è costituita dalla totalità dei Fondatori e Partecipanti (in numero di uno per ciascuno), ognuno rappresentato dal proprio legale rappresentante o suo delegato, e si riunisce almeno una volta all'anno.
2. Ogni Fondatore o Partecipante può farsi rappresentare in Assemblea di Partecipazione mediante delega scritta che deve essere conservata dalla Fondazione. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di facoltà ed eventuali limiti della delega. Ogni componente dell'Assemblea, in regola con il versamento dei contributi di cui all'art. 7, ha diritto ad un voto e può essere portatore al massimo di una delega.
3. L'Assemblea formula pareri consultivi e proposte sulle attività, i programmi e gli obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.
4. Il Presidente dell'Assemblea è il Presidente della Fondazione, il quale designa, per ogni riunione, un Segretario, con funzioni di verbalizzazione.
5. L'Assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione, mediante raccomandata a.r. o pec, o altre modalità che garantiscano, comunque, la conoscenza dell'avvenuta ricezione dell'avviso, con l'indicazione dell'ordine del giorno almeno 10 giorni prima della data della riunione. In caso di necessità o urgenza, la comunicazione può avvenire almeno tre giorni prima della data fissata.
6. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea, quando ne facciano richiesta almeno quattro membri Fondatori o almeno un quarto dei membri della Fondazione.
7. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la partecipazione di almeno la metà più uno dei membri. In seconda convocazione, da indirsi almeno un giorno dopo la prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. In caso di presenza di tutti i componenti la riunione dell'Assemblea può avvenire validamente anche in difetto di avviso nei termini sopra indicati. L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti.
8. I componenti l'Assemblea che abbiano, direttamente, o per conto di terzi, un interesse in conflitto con quelli della Fondazione, devono astenersi dal partecipare alla riunione dell'Assemblea sugli argomenti attinenti al conflitto di interessi.
9. I membri del CdA possono chiedere di assistere senza diritto di voto all'Assemblea, con esclusione delle discussioni e deliberazioni attinenti alla nomina dei componenti il Consiglio stesso.
10. È ammessa la possibilità che le riunioni si tengano per teleconferenza o videoconferenza in modalità mista in presenza e a distanza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo

in cui si trovano il Presidente e il Segretario, o solo uno di essi, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 15

POTERI DELL'ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

1. L'Assemblea di Partecipazione decide sulle materie riservate alla sua competenza dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti Membri della Fondazione che rappresentano almeno un terzo degli stessi sottopongono alla loro approvazione. In particolare, l'Assemblea di Partecipazione:
   a) approva il bilancio preventivo e consuntivo di ciascun esercizio predisposto dal CdA;
   b) delibera in merito alle modifiche dello Statuto proposte dal CdA;
   c) determina le eventuali indennità da corrispondere al Presidente e ai componenti del CdA;
   d) nomina i componenti dell'Organo di Controllo della Fondazione, indicandone anche il Presidente, e ne definisce i compensi;
   e) delibera gli eventuali versamenti al fondo di gestione a carico dei Fondatori e Partecipanti su proposta del CdA;
   f) nomina i membri del CdA;
   g) nomina il Presidente della Fondazione;
   h) delibera in merito all'ammissione di nuovi membri;
   i) delibera, solo dopo la scadenza del programma di ricerca di cui al Bando MUR n. 341 del 15/03/2022, su proposta del CdA lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto, ovvero la trasformazione in altro soggetto giuridico ai sensi dell'art. 24;
   j) esercita gli altri compiti a essa riservati dal presente Statuto e dai regolamenti della Fondazione.

Art. 16

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

1. Il Presidente del CdA è nominato dall'Assemblea di Partecipazione su designazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Il Presidente dura in carica tre anni e è rieleggibile per una sola volta.
2. Il Presidente ha poteri di rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio. Ha inoltre i seguenti poteri:
   - convoca e presiede l'Assemblea di Partecipazione;
   - convoca e presiede il CdA;

- sovrintende all'amministrazione ordinaria e alla gestione della Fondazione con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal CdA;
- predispone i regolamenti, trasmettendoli all'Assemblea di Partecipazione ed al CdA, rispettivamente per l'espressione del parere obbligatorio e per l'approvazione;
- vigila sulla esecuzione delle delibere del Consiglio Amministrazione e dell'Assemblea di Partecipazione;
- cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;
- assume nei casi di assoluta e improrogabile urgenza ogni determinazione di competenza delCdA, dandone poi comunicazione allo stesso nella prima riunione nella quale dovranno essere sottoposte ad approvazione;
- Il Presidente esercita le altre funzioni previste dallo Statuto.

3. Nella prima seduta del CdA, il Presidente designa il Vice Presidente tra i membri del CdA. Il Vice Presidente esercita, per la durata della carica del Presidente, le attribuzioni del Presidente, compresa la rappresentanza legale, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente, la sostituzione spetta al Consigliere più anziano.

Art. 17

ORGANO DI REVISIONE

1. L'organo di Revisione può essere monocratico o collegiale. Il CdA, valutata la forma dell'organo, ne nomina i componenti tra gli iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti.
2. In caso di organo collegiale, si compone da tre membri effettivi e due membri supplenti, ed è nominato con le seguenti modalità:
    a. due membri effettivi, fra i quali il Presidente, e un membro supplente sono nominati dal CNR;
    b. un membro effettivo e un membro supplente sono nominati dall'Assemblea generale.
3. L'Assemblea di Partecipazione che nomina i revisori designa, tra i revisori effettivi, il Presidente dell'Organo di Revisione.
4. I revisori durano in carica tre esercizi, scadono alla data della riunione del CdA convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. La cessazione dei Revisori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'Organo di Revisione è stato ricostituito.

5. In caso di dimissioni, revoca o venir meno dalla carica dei Revisori, subentrano i supplenti i quali restano in carica fino alla riunione del CdA successiva, nel corso della quale si provvederà alla nomina dei nuovi Revisori effettivi e supplenti necessari per l'integrazione dell'Organo di Revisione. Il mandato dei nuovi nominati termina insieme a quello degli altri Revisori in carica. Se con i Revisori supplenti non si completa l'Organo di Revisione, deve essere convocato l'Assemblea di Partecipazione perché provveda all'integrazione del medesimo.
6. Ai membri dell'Organo di Revisione spetta un compenso, che sarà determinato con delibera dell'Assemblea di Partecipazione.
7. L'Organo di Revisione è organo tecnico contabile della Fondazione cui spetta il compito di accertare la regolare tenuta delle scritture contabili, esaminare le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettuare verifiche di cassa.
8. L'Organo di Revisione esercita anche la revisione legale dei conti.

Art. 18

COMITATO TECNICO – SCIENTIFICO

1. Il Comitato tecnico-scientifico è organo consultivo del Presidente e del CdA ed esprime pareri e proposte in relazione agli indirizzi dell'attività scientifica, di ricerca e di innovazione della Fondazione. Il parere del Comitato scientifico è obbligatorio per gli atti di programmazione pluriennale sull'attività scientifica.
2. Il Comitato scientifico ha il compito di monitorare l'andamento delle attività di ricerca e innovazione del Partenariato Esteso, attraverso una verifica periodica degli stati di avanzamento del programma di ricerca, e di fornire al CdA motivate relazioni in merito. Predispone con cadenza semestrale una relazione tecnico-scientifica sui risultati conseguiti e sugli obiettivi previsti e sul programma di attività da svolgere.
3. I componenti del Comitato Tecnico-Scientifico (CTS) sono scelti tra esperti di alta e riconosciuta competenza nelle aree scientifiche ove prevalentemente insistono le attività della Fondazione. Per tutta la durata del Partenariato Esteso, il CTS è composto da:
    - i coordinatori degli *Spoke*;
    - un membro designato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche;
    - fino ad un massimo di 3 membri designati dalle Istituzioni pubbliche che partecipano alla Fondazione come Fondatori e che non siano già rappresentate nel CTS;
    - fino ad un massimo di 2 membri designati delle aziende ed enti privati che partecipano alla Fondazione come Fondatori e che non siano già rappresentate nel CTS;

- fino ad un massimo di 3 membri in rappresentanza di Istituzioni pubbliche operanti nei settori che interessano l'attività della Fondazione.

4. Il Comitato è nominato dal CdAche indica, tra i suoi membri, anche il Presidente del CTS.
5. Il Comitato Tecnico-Scientifico è convocato dal suo Presidente, con PEC o posta elettronica non certificata almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima della data della riunione. Il Comitato è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi componenti ed è ammessa anche la partecipazione in via telematica.
6. I Consiglieri di amministrazione hanno facoltà di partecipare alle riunioni del CTS senza diritto di voto.
7. Il Comitato tecnico-scientifico ha durata triennale e scadenza coincidente con quella del mandato del CdA, i componenti potranno essere confermati nell'incarico una sola volta.
8. Ai membri del Comitato Tecnico Scientifico spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.
9. Il CdA può revocare, con delibera motivata, uno o più membri del Comitato scientifico. In caso di revoca o decadenza di un membro del CTS, il CdA deve provvedere prontamente alla nomina di un nuovo membro, nel rispetto di quanto previsto nell'art. 18.

Art. 19

PERSONALE DELLA FONDAZIONE

La Fondazione può avere propri dipendenti i cui rapporti di lavoro sono disciplinati dalle disposizioni del Codice Civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro subordinato. Le modalità di selezione e reclutamento del personale verranno disciplinate da un Regolamento interno nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, buona amministrazione e pari opportunità di accesso.

Art.20

IL DIRETTORE GENERALE

1. Il CdA può nominare, mediante procedura che garantisca il rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, buona amministrazione e pari opportunità di accesso, tra esperti nella gestione di programmi complessi di ricerca ed innovazione, un Direttore Generale della Fondazione tra soggetti, esterni al Consiglio medesimo, muniti di comprovate capacità dirigenziali ed esperienza in strutture scientifiche. Il CdAne fissa l'emolumento ed è competente per ogni decisione concernente il rapporto di lavoro del Direttore. L'incarico del Direttore ha durata fino al termine del mandato del CdA che lo ha nominato.
2. Il CdA può attribuire il ruolo di Direttore Generale della Fondazione al Program/Research Manager.

3. Il Direttore Generale svolge attività di gestione della Fondazione secondo quanto deliberato dalCdA. In particolare, al Direttore Generale spettano i seguenti compiti:
   a) svolge funzioni di Segretario verbalizzante del CdA;
   b) coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni del CdA;
   c) esercita funzioni di gestione amministrativa della Fondazione, inclusa quella relativa all'assunzione del personale amministrativo della Fondazione deliberata dal CdA, nel rispetto del regolamento adottato dallo stesso CdA;
   d) cura la predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo e lo trasmette al CdA;
   e) svolge altre funzioni che gli vengono delegate dal CdA mediante apposita delibera che deve essere formalizzata con provvedimento del Presidente.

Art. 21

DURATA E CHIUSURA DELL' ESERCIZIO

1. L'esercizio annuale ha inizio il 1°gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il CdA predispone il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo, e il bilancio consuntivo relativo all'anno decorso.
3. Il Bilancio deve essere redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti dell'Articolo 21 - Codice Civile, ove applicabili, tenendo conto delle peculiarità della Fondazione. Nei Bilanci devono essere indicate eventuali eccezioni ai principi richiamati negli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile.
4. Il Bilancio preventivo e il Bilancio consuntivo devono essere trasmessi all'Assemblea di Partecipazione per approvazione entro i termini di legge.
5. Il Bilancio preventivo e il Bilancio consuntivo devono essere poi trasmessi ai membri della Fondazione ed agli organi previsti per legge entro trenta giorni dall'approvazione, accompagnati dalla relazione del CdA sull'andamento della gestione sociale.
6. La Fondazione è tenuta ad espletare tutti gli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa per l'esercizio delle funzioni di controllo dell'organo di vigilanza. Degli impegni di spesa e delle obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da delegati, viene data opportuna conoscenza al CdA.
7. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.
8. La Fondazione tiene i libri e le altre scritture contabili prescritte dall'art. 2214 del Codice Civile, nonché le altre scritture previste dalla disciplina agli effetti delle norme tributarie. In caso di esercizio di attività commerciale, coerente con le finalità della stessa, la contabilità dovrà essere tenuta in forma separata.

Art. 22

MODIFICHE DELLO STATUTO

Le modifiche del presente Statuto devono essere deliberate dell'Assemblea, con approvazione di almeno due terzi dei suoi componenti, sentito il parere obbligatorio non vincolante del Consiglio di Amministrazione.

Art. 23

ESTINZIONE

1. La Fondazione si estingue al verificarsi di una delle cause previste dall'art. 27 Codice Civile, ivi compreso il caso di sospensione o revoca totale dell'agevolazione prevista dall'Avviso MUR.
2. Il CdA, prendendo atto del verificarsi di una causa di scioglimento, determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri e gli eventuali compensi. Nel caso di raggiungimento dell'oggetto della Fondazione, il CdA potrà altresì proporre la variazione dell'oggetto sociale o la proposta di trasformazione ai sensi dell'art. 24.
3. Con la delibera di scioglimento il CdAsu proposta del Presidente propone la devoluzione del patrimonio ad altri Enti, con preferenza per le fondazioni universitarie costituite dai membri della Fondazione stessa, che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.
4. I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto di scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Art. 24

TRASFORMAZIONE

L'assemblea di Partecipazione, previa acquisizione delle delibere favorevoli degli organi competenti dei membri aventi natura giuridica di Enti/Organismi Pubblici di Ricerca o di Università Pubbliche, puòli artt. 42bis, 2500 octies Codice Civile, che dovrà essere inviata all'autorità competente per l'eventuale approvazione ai sensi dell'art. 28 Codice Civile.

Art. 25

NORMA TRANSITORIA

Gli organi istituzionali della Fondazione verranno nominati entro 31 dicembre 2022.

Per il periodo interinale verrà nominato un Reggente che resterà in carica fino alla nomina degli organi istituzionali; Al Reggente spettano i poteri attribuiti dallo Statuto al Consiglio di Amministrazione e al Presidente della Fondazione.

Art.26

CONTROVERSIE

Per tutte le eventuali controversie derivanti dall'interpretazione o esecuzione del presente Statuto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Pisa.

Art.27

NORMA FINALE

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto si osserveranno il Codice Civile e le altre leggi vigenti.